



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Finanze e Bilancio

San Marino, 30 giugno 2025/1724 d.f.R

Lettera Circolare

A tutti gli operatori

economici persone giuridiche

Loro sedi

Oggetto: Disposizioni attuative in materia di rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese controllate con attività internazionale ai sensi del comma 4 dell'art.46 della Legge 166/2013.

1. Definizioni e ambito applicativo

La presente circolare è adottata ai sensi dell'art.46 della Legge 166/2013 lettera b) come modificato dal secondo comma dell'art.28 della Legge 3 marzo 2025 n.30.¹

¹ "4. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società che direttamente o indirettamente controllino l'impresa, ne siano controllate o siano controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva aumento del reddito. La stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito e può essere riconosciuta soltanto nei seguenti casi:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 - info.tributario@pa.sm



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Finanze e Bilancio

Ai fini della applicazione delle seguenti norme, si applicano le definizioni di cui alla Legge n.166 del 16 dicembre 2013 e successive modifiche.

Il presente regolamento si applica nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllino imprese estere o ne siano controllate. Rientrano in tale definizione, ai sensi dell'art.45 della citata Legge n.166/2013 e successive modifiche, le stabili organizzazione di imprese non residenti e quelle di imprese residenti, operanti all'estero.

2. Requisiti per l'accesso alla procedura

I contribuenti operatori economici di cui all'articolo 1, possono accedere alla procedura disciplinata nel presente provvedimento al fine di ottenere il riconoscimento di una variazione in diminuzione di reddito a fronte di una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata sulla base di una procedura prevista in applicazione di una Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore.

Sono ammesse alla procedura, le variazioni che derivino direttamente da una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni, tenuto conto della adeguatezza nella prassi operativa e del rispetto degli standard previsti per lo scambio di informazioni secondo un accordo bilaterale o multilaterale in vigore nella Repubblica di San Marino.

3. Modalità di avvio della procedura

a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri, a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi;

b) a seguito di istanza del contribuente a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Con circolare dell'UO Ufficio Tributario sono definite le modalità applicative."

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 - info.tributario@pa.sm



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Finanze e Bilancio

L'attivazione del procedimento avviene con le modalità previste per l'istanza di interpello ex art.123 della Legge 166/2013, da depositarsi o inviarsi all'Ufficio Tributario entro i termini previsti nella Convenzione per evitare le doppie imposizioni applicabile, per l'avvio di una *procedura amichevole di risoluzione delle controversie*.

L'istanza deve contenere i seguenti elementi:

- a) richiesta di eliminazione della doppia imposizione generata da una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata da una giurisdizione con la quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi;
- b) indicazione dello strumento giuridico in base al quale è effettuata la richiesta;
- c) documentazione, atta a comprovare il possesso dei requisiti:
 - eventuale traduzione in lingua italiana o in alternativa, in lingua inglese degli atti impositivi dai quali scaturisce la rettifica. L'ufficio può richiedere una traduzione giurata di alcuni documenti;
 - elementi di diritto e di fatto che consentano di valutare che la rettifica in aumento, effettuata nel Paese estero, sia conforme al principio di libera concorrenza;
- d) assolvimento del diritto di pratica previsto.

4. Ammissibilità e procedibilità

L'istanza è dichiarata ammissibile entro sessanta giorni dal suo ricevimento qualora ricorrano tutti gli elementi con comunicazione inviata al soggetto istante tramite posta elettronica certificata fatto salva la sospensione del decorso dei termini qualora l'Ufficio richieda documentazione integrativa.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 - info.tributario@pa.sm



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Finanze e Bilancio

5. Svolgimento del procedimento

L'ufficio al fine di verificare la completezza delle informazioni fornite e di formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione, può invitare il richiedente a comparire per mezzo del legale rappresentante ovvero di un procuratore. Di tale attività, svolta in contraddittorio, è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante.

Al termine della procedura con atto motivato l'ufficio si pronuncia sul riconoscimento o meno della variazione in diminuzione di reddito e previa acquisizione della certificazione estera ovvero di idonea documentazione equivalente attestante la definitività della rettifica in aumento effettuata, ne comunica l'esito al contribuente. In caso di riconoscimento della relativa rettifica, l'ufficio comunica alla Autorità Fiscale dello Stato Estero la relativa rettifica in diminuzione.

Il procedimento si conclude entro 180 giorni dall'avvio dello stesso.

6. Estinzione del procedimento

Il procedimento si estingue in caso di:

- a) omesso pagamento dei diritti di pratica previsti;
- b) mancata integrazione della documentazione nei termini fissati;
- c) sopravvenuta conoscenza di gravi violazioni connesse all'oggetto del procedimento, commesse dal contribuente.

7. Rapporti con le procedure amichevoli e disposizioni finali

■ **REPUBBLICA DI SAN MARINO**

■ Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
■ T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 - info.tributario@pa.sm



UFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Finanze e Bilancio

Con la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento, si attiva la *procedura amichevole* prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile alla fattispecie.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di eliminazione della doppia imposizione, il contribuente potrà attivare le procedure per la risoluzione delle controversie internazionali applicabili in base alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.

Il Dirigente

Avv. Davide Gasperoni

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00062063 del 01/07/2025

■ **REPUBBLICA DI SAN MARINO**

■ Via 28 Luglio, 196 - 47893 Borgo Maggiore B4
■ T +378 (0549) 885015 - F +378 (0549) 885 095 - info.tributario@pa.sm